

[Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6](#)

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

**Art. 10**

(Forma delle agevolazioni regionali)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni nonche' contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.

...omissis...

5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalita' stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.

**Art. 12**

(Funzioni normative della Regione)

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

...omissis...